STATUTO COMUNALE

di

PREORE

INDICE

PREAMB(OLO	4
TITOLO I	– PRINCIPI GENERALI	8
ART. 1	- AUTONOMIA DEL COMUNE DI PREORE	8
ART. 2	- ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE	8
ART. 3	- ATTIVITA' E FINALITA' DEL COMUNE	8
ART. 4	- PACE, COOPERAZIONE ED EUROPEISMO	10
ART. 5	- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI USI CIVICI	11
ART.6 -	STEMMA	11
ART.7 -	AUTONOMIA STATUTARIA	11
ART.8 -	POTESTA' REGOLAMENTARE	11
TITOLO II	I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	12
ART. 9 -	DIRITTO E DOVERE DI PARTECIPAZIONE	12
CAPO I	- INIZIATIVA POPOLARE	12
ART. 10 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE		
CAPO I	I - CONSULTAZIONE POPOLARE	13
ART. 11 - I	FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE	13
ART. 12 - 0	CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE	14
CAPO II	II – REFERENDUM	15
ART. 13 - N	NORME GENERALI	15
ART. 14	- ESCLUSIONI	15
ART. 15	- NORME PROCEDURALI	16
TITOLO II	II - ORGANI ISTITUZIONALI	17
CAPO I	- ORGANI DI GOVERNO	17
SEZI	ONE I - CONSIGLIO COMUNALE	17
ART. 16	- ATTRIBUZIONI	17
ART. 17	- CONVOCAZIONE	18
ART. 18	- CONSIGLIERE INCARICATO	19
SEZI	ONE II - GIUNTA COMUNALE	19
ART. 19	- ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO	19
ART. 20	- COMPOSIZIONE	19
ART. 21	-CONSIGLIERE DELEGATO	20
ART. 22	- MOZIONE DI SFIDUCIA	20
SF71	ONE III - II SINDACO	20

ART. 23 – ATTRIBUZIONI	20
CAPO II - ALTRI ORGANI	21
ART. 24 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	21
ART. 25 - GRUPPI CONSILIARI	21
ART. 26 - IL CONSIGLIERE COMUNALE	21
ART. 27 - COMMISSIONI	22
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	23
ART. 28 - NORME GENERALI	23
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	23
ART. 29 – PRINCIPI	23
ART. 30 - ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ	24
TITOLO V – GARANZIE	24
ART. 31 - OPPOSIZIONI E RICORSI	24
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	26
ART. 32 - IL DIFENSORE CIVICO	26
ART. 33 - ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO	26
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	20
ART. 34 - PRINCIPI	26
ART. 35 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	27
ART. 36 – ORGANIZZAZIONE	27
ART. 37 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO	28
ART. 38 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA	29
ART. 39 - IL SEGRETARIO COMUNALE	30
ART. 40 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO	
ART. 41 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO	31
TITOLO VII - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE	31
ART. 42 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE	
ART. 43 CONVENZIONI	
ART. 44 I CONSORZI	
ART. 45 - UNIONE DI COMUNI	32
TITOLO VIII ATTIVITA'	33
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	33
ART. 46 - ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI	33
ART. 47 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI	33
ART. 48 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI	33
ART 49 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI	3/1

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	34
ART. 50 - I REGOLAMENTI	34
ART. 51 - LE ORDINANZE	34
ART. 52 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	34
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	35
ART. 53 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	35
ART. 54 - ISTRUTTORIA PUBBLICA	35
ART. 55 - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO	35
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	36
ART. 56 – PRINCIPI	36
ΓΙΤΟLO IX – CONTABILITA' E FINANZA	36
ART. 57 - LINEE PROGRAMMATICHE	36
ART. 58 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO	36
ART. 59 - GESTIONE – CONTROLLO	37
ART. 60 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	37
ART. 61 - SERVIZIO DI TESORERIA	38
ART. 62 - IL REVISORE DEI CONTI	38
TITOLO X - I SERVIZI PUBBLICI	38
ART. 63 - NORME GENERALI	38
ART. 64 – TARIFFE	39
ART. 65 – ACQUA BENE COMUNE	39
TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	40
ART. 66 - REVISIONI DELLO STATUTO	40
ART. 67 - NORME TRANSITORIE	40
ART 68 - DISPOSIZIONI FINALI	40

PREAMBOLO

NOTIZIE ESSENZIALI SULLA STORIA DI PREORE

Preore è un piccolo Comune (404 abitanti al censimento 2001) sulla sinistra del Sarca ed alle pendici del monte Amolo. Potrebbe, quindi, sembrare facile scriverne la storia nel passato lontano ed in quello recente. Ma così non è.

Infatti Preore ha riferimenti preistorici (el Col e Bus dela Bastia), riscontri Romani (toponimo e monete) richiami medioevali (ruderi della Bastia, sede del Vicario vescovile 1497-1525, antico statuto del 1520), pagine di storia moderna (Statuti del secolo XVIII^, sede del Comun Generale delle Giudicarie, partecipazione alla rivolta per la Distruzione del Dazio di Tempesta), documenti di storia contemporanea (partecipazione di preoresi alle Guerre d'indipendenza d'Italia, alla prima e seconda guerra mondiale con lutti e dolori conseguenti, la scomparsa, voluta dalla legge del 1927 e poi la rinascita (1952) del nostro piccolo Comune).

Ancora due altri elementi quali calamità o avversità e la cultura fanno di Preore un paese con particolari vicissitudini e glorie.

Sono tuttora ricordati i lutti ed i dolori nelle famiglie di Preore per frequenti inondazioni della Sarca e del rio Manez culminate con l'asportazione (1772) di Mondrone, villaggio a valle dell'attuale paese; neppure sono dimenticate le sofferenze ed i morti per le ripetute pestilenze (famosa quella del 1630) e le frequenti carestie (sempre presente quella del 1816 detto "anno della fame"). E la fame endemica fra la nostra gente nei secoli passati? E la conseguente emigrazione delle forze più sane nelle regioni limitrofe della Padana); poi in Europa ed oltre Oceano, come tacerla?

L'aspetto culturale: fin da quando Preore fu sede del Vicario vescovile e del "tribunale per il civile" il nostro paese ebbe fama di avere fra la sua gente uomini di cultura specialmente notai (Rocco Bertelli - La guerra del nose - a. 1580).

È soprattutto nel secolo scorso che si manifestano in Preore persone esperte delle leggi: i fratelli Antonio e Francesco Serafini, presidenti di Tribunale a Venezia; un loro nipote Filippo, diverrà "maestro di Diritto Romano" in molte Università italiane fra il 1859 ed il 1897 ed anche senatore del Regno d'Italia (1892).

Altri non meno degni esponenti della cultura avranno nascita a Preore: prof. Cipriano Leonardi, emerito poliglotta e famoso stenografo; il prof. Battista Leonardi che rinnoverà in tempi recenti la fama dello zio Cipriano; don Pietro Galletti che da semplice curato verrà eletto deputato per il Trentino alla Dieta di Innsbruck.

E' un obbligo morale infine non dimenticare gli uomini modesti, ma integerrimi e sagaci che seppero amministrare con successo ed a lungo le sorti del nostro paese (Carlo Ballardini Mondin ed Angelo Ballardini Padovan): questi tasselli avvicinati l'uno agli altri ci compongono la microstoria di Preore una storia incomparabile per un Comune così piccolo.

I CONFINI

Fin da quando era una Vicinia della più vasta Comunità di Preore, comprendente anche gli attuali Comuni di Ragoli e di Montagne, Mondrone/Preore ebbe confini propri, delimitati a valle dal letto della Sarca.

A oriente, come oggi, seguiva il corso della "Ri dei Gac" (Gac = boschi di latifoglie), mentre a settentrione il confine comprendeva i folti boschi di piante cedue, per giungere dopo aver superato la zona dei detriti calcarei della Bastia, verso nord-ovest, al bosco di Roarbèla ed al confine con il Comune di Villa Rendena.

Solo con lo scioglimento dell'antica Comunità di Preore, decisa all'inizio del 1800, ma realizzata verso il 1820, il nostro paese/Vicinia si vide assegnato anche il monte Provaiolo.

Complessivamente oggi ha una superficie di 437 ettari, dei quali 30 sono suolo improduttivo.

LO STEMMA

Nel 1911 venne inaugurato il nuovo acquedotto con tubature in ghisa. L'acqua serviva le tre fontane pubbliche allineate lungo la via o strada centrale che attraversa il paese da est a ovest. Esse avevano, sempre in ghisa ed uguali, le tre colonnine, le spina e le tre maschere o boccagli. Questi ultimi tre particolari furono ripresi e riportati integralmente nello stemma che il Comune si è dato.

IL PIU' ANTICO STATUTO DI PREORE: CONTENUTO E CONSIDERAZIONI

E' quello del 1520; con le aggiunte e le variazioni successive del sec. XVIII^, restò in vigore fin quando l'Austria abolì le Regole (assemblee dei Vicini-1805) e la Baviera istituì i Comuni (1806).

Questo Statuto e così gli altri delle Giudicarie sembrano stesi tutti seguendo uno stesso schema o modello: variavano solo nei toponimi. Non per nulla erano scritti dai notai, gli unici esperti e conoscitori delle leggi allora in vigore nel Principato, contro le quali gli Statuti non potevano entrare in conflitto.

Inoltre per aver efficacia impositiva ed esecutiva dovevano portare la "confirmatio" del Principe Vescovo, il quale riservava a sé ed ai suoi successori il diritto di "cassare mutare, togliere ed aggiungere" quanto credeva opportuno.

Per il contenzioso criminale (diritto penale) e per quello civile, si doveva ricorrere ai Tribunali del Principe Vescovo, che per secoli applicarono quello che prevedeva in questi campi lo Statuto di Trento.

LE PIU' NOTEVOLI DISPOSIZIONI

Assemblea dei Vicini (detta Regola): era sovrana e vi partecipavano solo i Vicini che facevano "fuoco fumante", cioè facevano famiglia a sé ed abitavano nella Vicinia.

I "foresti" (forestieri) non erano ammessi. Le donne non avevano né voto né voce: questa è la più grave delle mancanze o difetti di tutti gli Statuti del passato e quindi anche del nostro.

CARICHE

I due Consoli (simili agli attuali Sindaci) divenivano tali non per elezione, ma per turno (detto anche "roda" o "rotolo") fra "i fuochi vicini". La carica della durata di un anno non poteva essere rifiutata. Tanto che nel 1700 il Console che si fosse allontanato dal paese per più di 15 giorni (teniamo presente che allora era già in atto, e da secoli, l'emigrazione) doveva pensare a scegliersi un sostituto che veniva da lui stesso pagato e fosse gradito dalla Regola.

GIURATI ED ANZIANI

Costituivano quella che oggi è la Giunta comunale. Venivano scelti dal console (Sindaco), proprio come avviene oggi. Duravano in carica un anno.

IL SALTARO

E' l'attuale guardaboschi. Veniva eletto dalla Regola. In genere durava in carica un anno, ma poteva essere riconfermato. Mentre i Consoli ed i Giurati venivano compensati con pochi "troni" (moneta veneziana) o con "grossi" (moneta tirolese ed anche veneziana), il saltaro sovente era pagato in

natura: frumento, orzo, miglio o pane ecc. Spesso egli svolgeva anche le funzioni dell'attuale messo comunale.

IL MASSARO

Era il cassiere della Comunità: provvedeva alle riscossioni ed ai pagamenti. Ogni anno, alla vigilia dell'Annunciazione di Maria (25 marzo), assieme ai Consoli, doveva rendere conto della sua amministrazione alla Regola appositamente convocata, la quale provvedeva in questa occasione anche al rinnovo delle cariche.

IL SINDACO

Era la persona incaricata dalla Regola di tutelare gli interessi della Comunità nelle liti con i privati o con le Comunità limitrofe. Chiusa la vertenza, egli "rientrava nei ranghi". Talvolta la Regola proponeva all'autorità principesca una terna di nomi o due solo, fra i quali costei sceglieva la persona più idonea a tenere i rapporti fra Comunità e Principe Vescovo. Questa persona era pure detta "sindaco".

I VICINI

Erano gli abitanti di un villaggio (Vicinia) discendente dagli antichi originari; essi godevano di particolari diritti nel governo della Comunità: cariche, possibilità di pascolo per il bestiame, legna, "patuzzi" (strame), calcina, sabbia "masere" (marcite), distribuzioni di carni o cereali o farine o pani a Natale, a Pasqua e dopo certe processioni (Rogazioni). Questi diritti o vantaggi materiali formavano "il diritto di vicinanza".

I FORESTIERI

Anche se abitanti in paese da secoli, non avevano alcun diritto nel governo della Comunità e neppure godevano dei "vantaggi " spettanti ai Vicini. Inoltre erano sottoposti ad una tassa detta "dell'incolato" e basata sul loro reddito.

Questo per il godimento dei beni e servizi che garantiva la Vicinia: strade, acque, curato, chiesa, cimitero ecc.

La "Vicinanza" poteva essere acquistata dal forestiero pagando l'importo che la Regola gli fissava. Il forestiero per essere accolto anche come tale dalla Comunità doveva essere presentato da un Vicino che garantiva per lui (onestà, moralità, laboriosità ecc.).

ALTRE DISPOSIZIONI STATUTARIE: "RILIEVI"

Tutti gli articoli che la Regola si dava e che il notaio trascriveva, un tempo erano norme trasmesse oralmente attraverso gli anni e che spesso davano motivo di contendere nelle assemblee.

Da qui l'opportunità della trascrizione su pergamena: così presero nome di "Poste" o di "Statuti" o di "Ordinamenti".

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE DI PREORE

- 1. Il comune di Preore è autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica ed i principi generali dell'ordinamento.
 - 2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
 - 3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

- 1. Sono elementi costitutivi del Comune la popolazione e il territorio comunale.
- 2. Il Comune di Preore confina con i Comuni di Ragoli, Montagne, Villa Rendena, Tione di Trento, Bolbeno e Zuclo.

ART. 3 - ATTIVITA' E FINALITA' DEL COMUNE

- 1. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Attua, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
 - 3. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi

previsti dalla legge.

- 4. Indirizza la propria attività secondo il principio di legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.
 - 5. Il Comune garantisce:
- a) il rispetto della dignità della persona e dei diritti di personalità;
- b) la tutela ed il rispetto del nucleo familiare;
- c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
- 6. Il Comune promuove e sostiene, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:
- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
- b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale:
- c) il Comune promuove con particolare attenzione e sensibilità l'obiettivo della tutela dei diritti dell'infanzia. Riconosce i bambini quali soggetti attivi della Comunità, cercando di realizzare progetti inerenti a servizi, spazi, opportunità, che ne favoriscano un armonico sviluppo in relazione con la famiglia, il territorio, la comunità;
- d) il Comune si impegna nella tutela dell'ambiente e nella diffusione di una cultura di "sviluppo eco-sostenibile", valorizzando l'utilizzo del territorio che garantisca la reversibilità, anche attraverso la promozione di fonti rinnovabili. Il Comune riconosce come "Bene collettivo primario" le risorse idriche e pertanto s'impegna a preservarle integre e amministrarle nell'interesse pubblico;
- e) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- f) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile:
- g) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente;
- h) l'attività sportiva e ricreativa;
- i) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali:
- l) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future; m) la tutela e la gestione degli usi civici.

- 7. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggino il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.
- 8. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.
- 9. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 10. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.
 - 11. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento.
- 12. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici e con privati.

ART. 4 - PACE, COOPERAZIONE ED EUROPEISMO

- 1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e sostiene la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale affinché ogni persona possa realizzarsi in libertà e umanità.
- 2. Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.
- 3. Il Comune favorisce l'inserimento degli emarginati per cultura, religione e condizione sociale, nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di utilizzare i servizi essenziali offerti alla cittadinanza e promovendo iniziative affinché possano accedere e usufruire a pieno titolo dei servizi preposti per il benessere sociale e materiale.
- 4. Il Comune, partecipe dell'esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la "causa europea" e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolte le nuove generazioni.

ART. 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI USI CIVICI

- 1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali tramandate nei secoli.
- 2. All'amministrazione e alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico si provvede ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dal vigente Statuto.

ART.6 - STEMMA

1. Lo stemma del Comune è composto da uno scudo centrale raffigurante le tre colonne delle fontane storiche, colorato di rosso e di blu, ornato con fregi di contorno e chiuso in basso con un panneggio portante la scritta del Comune, come descritto dal decreto di riconoscimento del Presidente della Giunta Provinciale di Trento dd. 20.10. 1982.

ART.7 - AUTONOMIA STATUTARIA

1. Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

ART.8 - POTESTA' REGOLAMENTARE

- 1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.
- 2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonchè sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.
- 3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
- 5. Dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella Raccolta comunale normativa. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
 - 6. I regolamenti dichiarati urgenti andranno in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

ART. 9 - DIRITTO E DOVERE DI PARTECIPAZIONE

- 1. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare attivamente e direttamente alla formazione delle scelte politiche del Comune.
- 2. Ogni cittadino ha il diritto-dovere di partecipazione all'attività dell'Amministrazione Comunale in rapporto alle sue capacità, competenze e conoscenze.
 - 3. Sono titolari del diritto-dovere di partecipazione:
- a) i residenti nel Comune di Preore;
- b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede od operanti nel territorio del Comune.
- 4. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.
- 5. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.
- 6. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 10 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
 - 2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) Richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

- b) Petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
- 3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
- 4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
- 5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente entro 30 giorni e rispettivamente 90 giorni se di competenza del Consiglio Comunale.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 11 - FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

- 1. Il Comune ammette forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
 - 2. In particolare, l'Amministrazione può servirsi:
- a) di consultazioni popolari;
- b) di questionari;
- c) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato;
- d) del Consiglio comunale informale; quest'ultimo viene convocato prevalentemente per un'informazione e trattazione preventiva di questioni che rivestono importanza fondamentale per la vita amministrativa del Comune quali ad esempio le principali scelte programmatiche.

L'avviso di convocazione delle sedute informali deve contenere anche l'ordine del giorno.

- e) del Consiglio comunale aperto alla popolazione con diritto di parola a tutti i presenti, per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.
- 3. Il Comune prevede la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche. (cittadini, turisti, ospiti, ecc.)
- 4. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di (un quinto) dei Consiglieri o di almeno (trenta) cittadini residenti siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
- 5. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

ART. 12 - CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE

- 1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
- 2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali con poteri consultivi e di proposta, i Comitati autonomamente istituiti in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini;
- d) la promozione dell'identità dei diversi rioni del Comune.
- 3. Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

ART. 13 - NORME GENERALI

- 1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
- 2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore da almeno il 10 per cento del totale degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché pari ad almeno quaranta elettori;
- 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
- 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
- 5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
- 6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica, purchè si esprima in senso favorevole la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali aventi diritto al voto. In caso contrario il referendum vale come parere o proposta di deliberazione.

ART. 14 – ESCLUSIONI

- 1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
- 2. Non è consentita la presentazione di più di due quesiti per ogni procedura referendaria.
- 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali e alla pianta organica;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e alle relative variazioni.
- i) allo statuto comunale
- j) al bilancio preventivo o al conto consuntivo;
- k) ai provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- l) ai provvedimenti riguardanti singole persone individuate e ai provvedimenti di designazione o revoca;
 - m) agli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
 - n) ai pareri;

ART. 15 - NORME PROCEDURALI

- 1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum corredata dalle necessarie sottoscrizioni, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
- 2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
- 3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
- 4. Entro due mesi dalla valutazione di ammissibilità di cui al comma 2, il Sindaco indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 - ATTRIBUZIONI

- 1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
- 2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento
- 3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
- b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Preore" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 130.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
- e) in materia di estinzione del vincolo di uso civico e del vincolo di destinazione a favore dei servizi Socio Assistenziali (la apposizione, la sospensione e la variazione del vincolo di uso civico sono di competenza della Giunta comunale);
- f) gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permute, qualora non espressamente previste in bilancio;
 - g) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia, qualora ad essi espressamente riservati;

- h) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
- 4. Nel caso in cui un eventuale atto specifico programmatico d'indirizzo consigliare individua puntualmente la somma da pagare, la ragione del credito ed il soggetto creditore (affido a trattativa privata diretta, permuta, erogazione contributi, ecc...) il Consiglio comunale darà corso anche all'impegno della relativa spesa e ad ogni ulteriore provvedimento al fine di evitare una successiva determinazione da parte del responsabile del servizio competente. Tali deliberazioni possono configurarsi infatti come atti di "amministrazione diretta" (e non "di indirizzo") i cui contenuti, anche di dettaglio, sono spesso integralmente definiti dal consiglio, con la conseguenza che un eventuale atto successivo, adottato dall'organo di gestione, si ridurrebbe esclusivamente ad impegnare la spesa con un'inutile duplicazione di attività (e, quindi un aggravamento del procedimento, vietato dall'art. 2 della L.P. 30.11.1992, n. 23) in quanto per la realizzazione di un unico risultato sarebbero necessari due atti.
 - 5. Il consiglio provvede anche all'impegno della spesa (anche presunta) nel caso di approvazione di convenzioni, disciplinari, accordi di programma o altri provvedimenti che comunque prevedono un intervento finanziario a carico del Comune.
 - 6. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 17 - CONVOCAZIONE

- 1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
- 2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale .

ART. 18 - CONSIGLIERE INCARICATO

- 1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo stabilito.
- 2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
- 3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

ART. 19 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

- 1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
- 2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
 - 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

ART. 20 – COMPOSIZIONE

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori pari a quello massimo fissato dalla legge regionale, facenti parte del Consiglio comunale, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
- 2. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
- 3. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto e dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
- 4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà

comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 21 -CONSIGLIERE DELEGATO

- 1. Il Sindaco può nominare dei Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti, relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
- 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
- 3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

ART. 22 - MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
- 2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- 3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
 - 5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
 - 6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 23 – ATTRIBUZIONI

- 1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- 2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate

al Comune.

- 3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
- 4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

ART. 24 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 25 - GRUPPI CONSILIARI

- 1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
- 2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
- 3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità quidicennale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali.

ART. 26 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
- 3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento

da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

- 4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
- 5. Il Consigliere è tenuto a fornire al Sindaco giustificazione della propria assenza alle sedute alle quali è formalmente convocato, almeno dodici ore prima di quella prevista per l'adunanza. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 6. I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti, astenuti o contrari.
- 7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

ART. 27 - COMMISSIONI

- 1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
- 2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
 - 3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
- 5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per

garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 28 - NORME GENERALI

- 1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
- a) richiedere la convocazione del Consiglio comunale, presentando richiesta sottofirmata da almeno un quinto dei consiglieri;
- b) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- d) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
- 3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 29 – PRINCIPI

- 1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
- 2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta, tranne i casi di scelta per acclamazione, e sulla base dei

candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti, ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

- 3. Le nomine e le designazioni di cui all'art. 27 commi 1 e 3 e del presente articolo sono effettuate, di norma, garantendo una adeguata rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
- 4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

ART. 30 - ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

- 1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
- 3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale di particolare interesse e rilievo per la comunità e con le quali il comune collabora, si considera connessa con il mandato elettivo ed è espletata in forza del principio di sussidiarietà.

TITOLO V – GARANZIE

ART. 31 - OPPOSIZIONI E RICORSI

24

- 1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
 - 2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso:
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
- 3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la remissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
- 4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
- 5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

ART. 32 - IL DIFENSORE CIVICO

- 1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
- 2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

ART. 33 - ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

- 1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
- 2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 34 - PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la

ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

- 2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
- 3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

ART. 35 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

- 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
- 3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
- 4. Gli articoli 37 e 38 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE

- 1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
 - 2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 35 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 35

- commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale.
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
- 3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
- 4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 37 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
- 2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
- a) rilasciare le autorizzazioni, concessioni, attestazioni, dichiarazioni e certificazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti (sia scritture private che atti pubblici) e le convenzioni di ogni genere;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
- 3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
- 4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente

svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 38 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dalla legge e dai regolamenti:
- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti; Nel caso in cui un eventuale atto specifico programmatico d'indirizzo giuntale individua puntualmente la somma da pagare, la ragione del credito ed il soggetto creditore (affido a trattativa privata diretta, permuta, erogazione contributi, ecc...) la Giunta stessa darà corso anche all'impegno della relativa spesa e ad ogni ulteriore provvedimento al fine di evitare una successiva determinazione da parte del responsabile del servizio competente. Tali deliberazioni possono configurarsi infatti come atti di "amministrazione diretta" (e non "di indirizzo") i cui contenuti, anche di dettaglio, sono spesso integralmente definiti dalla Giunta, con la conseguenza che un eventuale atto successivo, adottato dall'organo di gestione, si ridurrebbe esclusivamente ad impegnare la spesa con un'inutile duplicazione di attività (e, quindi un aggravamento del procedimento, vietato dall'art. 2 della L.P. 30.11.1992, n. 23) in quanto per la realizzazione di un unico risultato sarebbero necessari due atti.
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) delibera la apposizione, la sospensione o la variazione del vincolo di uso civico (la estinzione è di competenza del Consiglio comunale);
- j) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
 - 2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1,

è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

3. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può, con l'atto di indirizzo, delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune e fissare i relativi importi di competenza.

ART. 39 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
 - 3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 2:
- a) partecipa alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale, per quest'ultimo ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

ART. 40 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

ART. 41 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

- 1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
- 2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
- 3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 42 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

- 1. Nel quadro degli obiettivi e fini comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con il Comprensorio con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
- 2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

ART. 43. - CONVENZIONI

- 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
- 2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
- 3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

ART. 44. - I CONSORZI

- 1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
- 2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
- 3. Il Sindaco sente le Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
- 4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
- 5. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 45 - UNIONE DI COMUNI

- 1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso le gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
 - 2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una

dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettiva con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VIII ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 46 - ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

- 1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
- 2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
- 3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 47 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

- 1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono di norma effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
 - 2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 48 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate con le modalità previste dall'apposito disciplinare.

ART. 49 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

- 1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
- 2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 50 - I REGOLAMENTI

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
 - 2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
- 3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 51 - LE ORDINANZE

- 1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 52 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 53 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
- 2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
- 3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 54 - ISTRUTTORIA PUBBLICA

- 1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
- 2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
- 3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

ART. 55 - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

- 1. Il Comune disciplina con regolamento:
- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
- 2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 56 – PRINCIPI

- 1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
- 2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO IX – CONTABILITA' E FINANZA

ART. 57 - LINEE PROGRAMMATICHE

- 1. Il Sindaco neo eletto, entro (60) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
- 2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
 - 3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
- 4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
- 5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

ART. 58 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.
 - 2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
- 3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

ART. 59 - GESTIONE - CONTROLLO

- 1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
- 2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
- 3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune.
- 4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 60 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

- 1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
- 2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

ART. 61 - SERVIZIO DI TESORERIA

- 1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
- 2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto e secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di contabilità.
- 3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 62 - IL REVISORE DEI CONTI

- 1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
- 2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
- 3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO X - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 63 - NORME GENERALI

- 1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
- 2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
- 3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
- 4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture

specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 64 - TARIFFE

- 1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
- 2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
- 3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
- 4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

ART. 65 - ACQUA BENE COMUNE

1. Il Comune riconosce:

- il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale "privo di rilevanza economica", in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 - REVISIONI DELLO STATUTO

- 1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
- 2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

ART. 67 - NORME TRANSITORIE

- 1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 20 comma 2 e 29 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

ART. 68 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
- 2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
- 3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

Il presente statut	to è stato approvat	o dal Consiglio	comunale con	deliberazione i	n data 06.10.201	4 n.
23.						

IL SINDACO Paolo Paletti

IL SEGRETARIO COMUNALE Malfatti rag. Walter

Pubblicato all'Albo comunale per trenta giorni consecutivi dal 08.10.2014 al 07.11.2014 senza opposizioni.

Lì 10.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Malfatti rag. Walter